



Possibili misure a favore degli iscritti ad Inarcassa

(d.122)

Roma, 12 giugno 2013

La presente nota è stata redatta a cura del Centro studi CNI.

1. Le novità del nuovo regolamento

Il regolamento INARCASSA approvato nel 2012, ai fini dell'equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo, ha introdotto alcune importanti modifiche sul regolamento previgente, sia per quanto concerne gli obblighi contributivi che per le prestazioni pensionistiche.

Le principali modifiche sono le seguenti:

Contributo soggettivo:

Il contributo soggettivo minimo previsto per il 2013 è pari a € 2.250,00 rispetto a quello previsto dal precedente regolamento che era pari a € 1.800,00.

L'aliquota contributiva rimane pari al 14,5%, così come previsto per il 2013 dal vecchio regolamento, ma la base imponibile è modificata, eliminando la soglia di € 80.850,00 (annualmente rivalutata – valevole sino al 2013 sui redditi 2012) e il contributo del 3% sul reddito eccedente la soglia, con l'introduzione di un limite di reddito imponibile ai fini previdenziali di € 120.000,00.

Un'importante novità riguarda gli iscritti titolari di pensione (anzianità, vecchiaia unificata, invalidità, contributiva) che dovranno versare il contributo minimo, in misura ridotta del 50%, mentre in precedenza erano esclusi da questo obbligo.

Viene, inoltre, introdotta la possibilità di versare un ulteriore contributo soggettivo (facoltativo) che varia dall'1% all'8,5%, con un minimo di € 180,00.

Contributo integrativo:

Il contributo integrativo minimo è stato innalzato da € 375,00 per il 2012 a € 660,00 per il 2013.

Come per il contributo soggettivo minimo, anche per il contributo integrativo minimo vi è l'obbligo di versamento per gli iscritti titolari di pensione, in misura ridotta del 50%.

Contributo di solidarietà:

E' stato inserito un contributo di solidarietà per il primo biennio (prorogabile in caso si dovesse ravvederne la necessità per la sostenibilità di lungo periodo) pari all'1% nei confronti dei percettori di pensione sulla quota calcolata con il sistema retributivo. L'aliquota sale al 2% nel caso in cui il percettore continui ad essere iscritto ad INARCASSA o sia titolare di pensione di anzianità.

2. Le criticità

La sintesi della principali novità in precedenza indicate evidenzia come il regolamento sia stato riformulato seguendo un generale principio di equità, assicurando una compartecipazione ai “sacrifici” delle diverse tipologie di iscritti INARCASSA.

Nonostante ciò, si palesano alcune criticità:

1) Innalzamento del contributo soggettivo minimo

L’incremento del contributo soggettivo minimo dovuto non è graduale; esso è pari al 25%, se si considera il contributo previsto per il 2013 dal vecchio regolamento, mentre sale a quasi il 37% se si considera il contributo soggettivo minimo dovuto per l’anno 2012.

2) Innalzamento del contributo integrativo minimo

L’incremento del contributo integrativo minimo dovuto non è graduale; esso è pari al 76% rispetto al contributo dovuto per l’anno 2012. Tale incremento, nella particolare fase economica che stiamo attraversando, può avere ripercussioni negative sugli iscritti INARCASSA. A fronte di una diminuzione delle opportunità ad assumere incarichi e di percepire i pagamenti dovuti per prestazioni già eseguite, si incrementa infatti un contributo che è del tutto slegato all’attività professionale effettivamente svolta.

Tale criticità ha maggiore impatto sui giovani iscritti, poiché l’incremento dei contributi minimi dovuti vanifica parzialmente i benefici concessi agli stessi. Infatti, a fronte degli aumenti sui contributi minimi dovuti, sono rimaste immutate le percentuali di riduzione applicate. Sarebbe, di conseguenza, auspicabile una modifica delle percentuali di riduzione a favore dei giovani “under 35” tendenti a mitigare l’innalzamento dei contributi minimi dovuti, soprattutto rispetto al contributo integrativo.

3. Ulteriori possibili facilitazioni

Sebbene tali incrementi siano necessari, al fine di soddisfare il principio di equilibrio nel lungo periodo, sarebbe importante introdurre delle facilitazioni tese a rendere meno onerosi, almeno finanziariamente, gli incrementi contributivi.

INARCASSA ha già previsto la possibilità di dilazionare o rateizzare i contributi minimi dovuti per il 2013, come misura straordinaria vista la particolarità della fase economica che stiamo attraversando.

Ulteriori facilitazioni sembrano essere possibili, modificando e integrando le misure già prese nonché, prioritariamente, trasformandole in misure ordinarie.

Le modifiche e integrazioni che in particolare si raccomandano sono le seguenti:

- **estensione della rateizzazione prevista per il 2013 alle annualità successive, con contestuale eliminazione della soglia minima di importo rateizzabile (che attualmente esclude i contributi minimi dovuti dagli “under 35”).** Attualmente, INARCASSA ha introdotto come misura straordinaria per il 2013, la possibilità di rateizzare gli importi sui contributi minimi dovuti nel caso siano superiori a € 2.000. Il limite di € 2.000 esclude dalla rateizzazione i giovani “under 35” e gli iscritti titolari di pensione che, a seguito dei benefici concessi in termini di riduzione degli importi minimi dovuti, non raggiungono la soglia fissata. L’eliminazione della soglia minima prevista darebbe la possibilità a tutti gli iscritti di accedere a tale agevolazione, garantendo maggiore equità tra tutte le categorie di iscritti. Inoltre, essendo la rateizzazione onerosa per gli iscritti che la richiedono (tasso interesse annuo pari al 4,5%), la trasformazione da misura straordinaria a

misura ordinaria non avrebbe incidenze economiche negative su INARCASSA;

- **introduzione della facoltà da parte dell'iscritto di effettuare i pagamenti dovuti per i contributi minimi oltre che nelle due soluzioni oggi previste, in più soluzioni nell'arco dell'anno. Tale dilazione, concludendosi nell'anno in cui i contributi sono dovuti, non dovrebbe essere assoggettata al pagamento di interessi.** Attualmente è previsto che i contributi minimi siano pagati entro il 30 giugno (per il 2013, entro il 31 luglio) ed il 30 settembre di ciascun anno, in due rate di pari importo. La vicinanza temporale delle due scadenze e l'aumento dei contributi minimi dovuti potrebbe comportare alcune criticità di natura finanziaria per gli iscritti (a seguito dell'introduzione del nuovo regolamento, ciascuna l'importo di ciascuna rata si è accresciuto del 41,5%). Al fine di facilitare il pagamento dei contributi minimi da parte degli iscritti, sarebbe auspicabile l'introduzione di una opzione di pagamento in più soluzioni (a scelta del singolo iscritto) che preveda pagamenti di pari importo, diluiti su più mensilità antecedenti al 30 giugno e posteriori al 30 settembre di ciascun anno. I flussi finanziari in entrata prima del 30 giugno di ciascun anno andrebbero a compensare il ritardo dei flussi finanziari in entrata successivi al 30 settembre, non incidendo sulla gestione economica di INARCASSA. Non avendo alcun impatto di natura economica, l'opzione di pagamento in più soluzioni non dovrebbe essere assoggettata al pagamento di interessi;
- **estensione della dilazione prevista per il 2013 alle annualità successive e sua applicazione anche agli iscritti che beneficiano di riduzioni e/o frazionamento sui minimi; introduzione della possibilità di modulare gli importi dovuti a titolo di acconto e di saldo, nonché i tempi per effettuare i versamenti.** Le facilitazioni previste da INARCASSA per il

2013 prevedono la possibilità, per gli iscritti che stimano di conseguire un reddito annuo uguale o inferiore a €15.000,00, di accedere alla dilazione dei contributi minimi dovuti. La dilazione permette di pagare, entro le scadenze di giugno (luglio) e settembre, le rate calcolate in base ai contributi minimi previgenti l'introduzione del nuovo regolamento e di posticipare al 31/10/2016 il pagamento residuo (ovvero l'incremento dei contributi introdotti dal nuovo regolamento). La dilazione è accessibile solo agli iscritti che non beneficiano di riduzioni (giovani e iscritti titolari di pensione) o frazionamento dei minimi (neo iscritti in corso di anno). Lo strumento prevede che il saldo dovuto sia assoggettato ad interessi pari al 3%, che aumentano al 4,5% laddove l'iscritto superi la soglia di reddito di € 15.000,00, con una contestuale riduzione del tempo di dilazione per il pagamento del saldo al 31/12/2004. Al fine di rendere più agevola la fruizione di tale misura, ampliandone i soggetti beneficiari, si potrebbero apportare alcune modifiche. In primo luogo si potrebbero includere tra i beneficiari del provvedimento tutti gli iscritti, inclusi coloro che godono di altri benefici o frazionamenti; d'altronde, tali benefici e frazionamenti sono posti in essere proprio in funzione della più bassa potenzialità di produrre reddito da parte dei fruitori e, di conseguenza, una loro non inclusione nella citata misura andrebbe a limitare l'efficacia degli stessi. La dilazione dei pagamenti, prevedendo degli interessi sugli importi dovuti, non ha un impatto negativo sull'economicità dell'INARCASSA, per cui sarebbe auspicabile una trasformazione da misura straordinaria a misura ordinaria. Da ultimo, offrire la possibilità di modulare gli importi ed i tempi della dilazione, sempre mantenendo il limite temporale di 3 anni, renderebbe lo strumento più efficace, poiché capace di rispondere maggiormente alle diverse esigenze dei singoli iscritti.